



Funded by
the European Union

La non discriminazione per motivi di razza e di origini etniche

chiara.favilli@unifi.it

Diritto internazionale

- **CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE (1965)**
 - *Article I*
 - 1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean **any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.**
 - 2. This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.
 - 3. Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions of States Parties concerning nationality, citizenship or naturalization, provided that such provisions do not discriminate against any particular nationality.
- **Committee on the Elimination of Racial Discrimination**
 - <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd>

Razzismo – sanzioni penali

- Convenzione NU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 1965
 - Propaganda, incitamento all'odio o alla discriminazione razziale, atti di violenza o incitamento a commettere tali atti contro ogni razza o gruppo di individui, aiuto ad attività razziste
- Decisione quadro del Consiglio 2008/913
 - tutti gli Stati membri dell'UE hanno l'obbligo di prevedere sanzioni penali per l'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone per motivi di razza, colore, ascendenza, religione o convinzione personale, origine nazionale o etnica, per la diffusione di materiale razzista e xenofobo e per l'apologia, la negazione o la minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità dirette contro tali gruppi di persone
 - Gli Stati membri sono inoltre tenuti a considerare le intenzioni razziste e xenofobe una circostanza aggravante
- Codice di condotta sul contrasto dei discorsi d'odio online
 - https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_it

NORME EUROPEE

- CONSIGLIO D'EUROPA
 - Convenzione europea diritti umani e libertà fondamentali
 - Carta sociale europea

- UNIONE EUROPEA
 - Trattati
 - Norme derivate

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOM

- **ART. 14: Divieto di discriminazione**

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

PROTOCOL NO. 12 TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Rome, 4.XI.2000

- Articolo 1 – Divieto generale di discriminazione
 - 1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
 - 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

Organismi

- European Court on Human Rights
 - c.d CEDU
 - <https://www.echr.coe.int/>
 - <https://www.echr.coe.int/factsheets>
- **European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)**
 - <https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance>

Razzismo – sanzioni penali

- Corte EDU
 - Varie sentenze sia su hate crimes sia su hate speech
 - I condannati spesso contestano la violazione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 10
 - Interessanti pronunce anche su responsabili dei social network/provider piattaforme digitali
 - Vedi Factsheet della Corte EDU
- [OSCE](https://hatecrime.osce.org/)
 - <https://hatecrime.osce.org/>

Articolo 19 TFUE

Base giuridica per l'adozione di misure per combattere le discriminazioni

fondate su:

- sesso
- razza od origine etnica
- religione o convinzioni personali
- disabilità
- età
- orientamento sessuale

Carta dei diritti fondamentali UE

- Articolo 20 **Uguaglianza davanti alla legge**
- Articolo 21 **Non discriminazione**
 - 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, **la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale**, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
 - 2. Nell'ambito d'applicazione dei Trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità
- Articolo 22 **Diversità culturale, religiosa e linguistica**
- Art. 23 **Parità tra donne e uomini**
- Art. 24 **Diritti del minore**
- Art. 25 **Diritti degli anziani**
- Art. 26 **Inserimento delle persone con disabilità**

Attuazione dell'art. 19 TFUE

- Direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Dir. 2000/43/CE)

Campo d'applicazione materiale

- Direttiva 2000/43

- Lavoro

- Accesso al lavoro
 - Orientamento professionale e formazione
 - Condizioni d'occupazione e di lavoro
 - Adesione alle organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro

- Istruzione

- Anche accesso all'istruzione, incluse borse di studio, anche erogate da soggetti privati Caso Maniero C-457/17 del 15 novembre 2018

- Protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria

- Benefici sociali

- Accesso alla fornitura di beni e servizi, incluso l'alloggio

- Anche alloggio privato se con offerta pubblica

Campo d'applicazione personale

Si applica a tutte le persone:

- **Fisiche**
- **Giuridiche**
- **Settore pubblico e privato**

Campo d'applicazione personale

- Direttiva 2000/43
 - Non si applica al divieto di discriminazione sulla base della nazionalità
 - Non pregiudica le disposizioni su ingresso e residenza di cittadini di Paesi terzi e apolidi
 - Non pregiudica il trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi interessati
 - Discriminazione indiretta?
 - Finans C-668/15 del 6 aprile 2017

Nazionalità/origine nazionale/razza/origine etnica

- Diversa terminologia negli strumenti internazionali (CERD, CEDU ed UE) e nella normativa di attuazione
- Intesi in senso inclusivo da parte della giurisprudenza
 - Caso Feryn su «stranieri» e casi italiani su «clandestino» «richiedenti asilo»
- Razza
 - Caratteristiche fisiche
- Origine etnica
 - Gruppi sociali caratterizzati da una comunanza di nazionalità, fede religiosa, lingua, origine culturale e tradizionale e ambiente di vita
- Applicazione anche a chi non appartiene al gruppo discriminato ma subisce le conseguenze del comportamento discriminatorio
 - Caso *Chez*
 - la ricorrente, sig.ra Nikolova, vivendo in un quartiere ad alta concentrazione e condividendo gli inconvenienti conseguenti; se non fosse qualificata ROM, la direttiva si applicherebbe lo stesso
- Attenzione: nel diritto UE nazionalità è intesa solo cittadinanza; diverso regime, più favorevole, per i cittadini dell'Unione europea

Definizioni

- Discriminazione diretta
- Discriminazione indiretta
- Molestia
- Ordine
- Vittimizzazione

Caso Feryn 2008

- Datore di lavoro pubblica un annuncio di lavoro nel quale precisa che non assumerà lavoratori stranieri
- Feryn vende e installa porte basculanti e sezionali; ha registrato una ritrosia da parte dei propri clienti ad avere porte installate da stranieri
- “Devo soddisfare le esigenze dei miei clienti. Se lei dice: ‘Voglio quel tale prodotto o lo voglio così o così’, e io dico: ‘Non lo faccio, faccio venire lo stesso quelle persone’, allora lei dirà: ‘Non la voglio più quella porta’. Così io dovrò chiudere bottega. Dobbiamo venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. Questo non è un mio problema, non ho creato io questo problema in Belgio. Io voglio solo che la società vada avanti e che alla fine dell’anno raggiungiamo il nostro fatturato e come lo raggiungo?...devo raggiungerlo come vuole il cliente!”.

Feryn 2018

- Il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/43, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolarne l'accesso al mercato del lavoro.
- L'esistenza di siffatta discriminazione diretta non presuppone un denunciante identificabile che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione.
- Le dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43.
- Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento

Caso Chez 2015

- La «discriminazione fondata sull'origine etnica» sussiste anche quando la misura contestata interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura
- Il pregiudizio non deve necessariamente riguardare diritti o interessi legittimi
- Discriminazione diretta se basata su razza o origine etnica, fatto che deve essere accertato dal giudice sulla base dei mezzi processuali previsti dalla direttiva, inclusa l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 8
- «particolare svantaggio», ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi

Chez 2015

- Giustificazione oggettiva
 - Garantire la sicurezza della rete di trasporto dell'elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti
 - Escluso se sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità
 - Oppure se la misura è comunque sproporzionata

Più di difficile da dimostrare...

- Molestia
 - Comportamento indesiderato adottato per motivi elencati nelle direttive ed avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona o di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo
- Ordine di discriminare

Eccezioni

- Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa
- Azioni positive

Difesa dei diritti

- Diritto alla protezione legale contro le discriminazioni procedure amministrative/giurisdizionali
- Diritto di azione da parte di associazioni, organizzazioni per conto o a sostegno della vittima e con il suo consenso
- Rinvio alla legislazione nazionale per l'individuazione di tali organizzazioni

Soggetti collettivi

- Ruolo essenziale
 - Ad esempio associazioni e sindacati
 - Legittimazione ad agire piuttosto ampia in Italia
- Risarcimento del danno anche con azione collettiva

Organismi di parità

- Articolo 13 dir. 2000/43/CE
 - Organismi per la promozione della parità di trattamento indipendentemente della razza e dell'origine etnica
 - Assistenza indipendente alle vittime di discriminazione
 - Inchieste indipendenti
 - Relazioni indipendenti e raccomandazioni
- Nuova direttiva 2024/1500 del 14 maggio 2024 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE